

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2017. 0439039 26/06/2017 10,54

Nitt. : 9893 Direzione Generale autorità di...

Dest. : AI DIRETTORI SANITARI DELLE AA.SS.LL.

Classifica : 52. Fascicolo : 32 del 2017



Giunta Regionale della Campania  
Direzione Generale per la Tutela della Salute ed il  
Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale  
U.O.D. 03 Assistenza Territoriale

Il Dirigente

Ai Direttori Sanitari delle AA.SS.LL.  
della Regione Campania

Ai Presidenti degli Ordini dei Medici ed Odontoiatri Provinciali  
LORO SEDI

Oggetto: Rilevi alla nota Regionale INPS prot. 27260 del 22.02.2017:

" Comunicazioni – esclusione dall'obbligo di reperibilità alla visita  
fiscale : obblighi per il medico di base "

Si trasmette in allegato, la nota INPS in oggetto e si invitano i  
responsabili in indirizzo alla necessaria diffusione.

Il Direttore Generale  
(Dirigente ad interim)  
Avv. Antonio Postiglione

Il Funzionario titolare di P.O.  
Giuseppina Caritano

# INPS

Istituto Nazionale Previdenza Sociale



Coordinamento Medico-Legale Regionale  
per la Campania

## ALLE DIREZIONI SANITARIE DELLE AZIENDE SANITARIE LOCALI DELLA REGIONE CAMPANIA

### L'ESCLUSIONE DALL'OBBLIGO DI REPERIBILITA' ALLA VISITA FISCALE : OBBLIGHI DEL MEDICO DI BASE. PRECISAZIONI.

A seguito di ulteriori approfondimenti presso le preposte direzioni centrali, si ravvisa la necessità di precisare quanto segue, fornendo importanti chiarimenti in merito alla percentuale minima di invalidità permanente richiesta nel settore pubblico e nel settore privato quale causa di esclusione dall'obbligo di reperibilità in caso di visita fiscale.

Infatti, il documento in precedenza trasmesso relativo alle cause di esclusione dalle fasce di reperibilità dei lavoratori assenti per malattia - obblighi del medico di base - ha ricevuto interpretazioni operative di "omologazione" fra lavoratori pubblici e privati, mentre sussiste un netto distinguo dovuto al fatto che sono vigenti due diversi e distinti Regolamenti.

In buona sostanza, e fino a eventuali ulteriori interventi del legislatore che armonizzi i due distinti ambiti anche sul questo delicato tema, si applica:

- ai LAVORATORI PUBBLICI

il DPCM 18 dicembre 2009, n.206 ('Determinazione delle fasce orarie di reperibilità per i pubblici dipendenti in caso di assenza per malattia') all'art. 2 ('Esclusioni dall'obbligo di reperibilità'), comma 1 recita: 'Sono esclusi dall'obbligo di rispettare le fasce di reperibilità i dipendenti per i quali l'assenza è etiologicamente riconducibile ad una delle seguenti circostanze' prevedendo al punto d): 'stati patologici sottesi o connessi alla situazione di invalidità riconosciuta'.

- ai LAVORATORI DIPENDENTI DA DATORI DI LAVORO PRIVATI

il DM 11 gennaio 2016 ('Integrazioni e modificazioni al decreto 15 luglio 1986, concernente le visite mediche di controllo dei lavoratori da parte dell'INPS' - intendendosi lavoratori subordinati dipendenti dai datori di lavoro privati) all'art. 1 comma 3 stabilisce:

# INPS

Istituto Nazionale Previdenza Sociale



Coordinamento Medico-Legale Regionale  
per la Campania

*'per beneficiare dell'esclusione dell'obbligo di reperibilità, l'invalidità (...) deve aver determinato una riduzione della capacità lavorativa nella misura pari o superiore al 67 per cento'.*

In estrema sintesi, per beneficiare dell'esclusione dall'obbligo di reperibilità:

· per i dipendenti pubblici, è sufficiente che la *malattia acuta sia riconducibile alla/alle infermità che ha/hanno dato luogo al riconoscimento di invalidità permanente, indipendentemente dalla sua percentuale* ;

· per i lavoratori subordinati dipendenti da datori di lavoro privati, la malattia acuta deve essere riconducibile alla/alle infermità che ha/hanno dato luogo al riconoscimento di invalidità permanente ma, nel contempo, *la percentuale di invalidità permanente deve essere pari o superiore al 67%*, come dettagliato nella Circolare INPS n° 95/2016 a cui si rimanda.



Napoli, 02/06/2017

Il Coordinatore Medico-Legale INPS Regione Campania

Dott. Corrado Pietrantuono